



Corte Sportiva di Appello

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 29/09/2016

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 25/ 2, 29/1, lett. h), Regolamento di Giustizia, nonché le disposizioni della Circolare Informativa 2015/2016 di cui ai punti 4.11 (parte generale) e punto 2 di pag. 109;
- accoglie il reclamo così come proposto;
- annulla la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale, nella riunione in data 27/7/2016, comunicato A/24/GS, pubblicato in data 28/7/2016, con cui la reclamante Rugby Udine Union F.V.G. Srl SSD (già ASD Rugby Udine 1928) è stata sanzionata con 4 (quattro) punti di penalizzazione da scontare nel prossimo Campionato Nazionale di Serie A per la mancata partecipazione alla categoria obbligatoria Under 14 (delega rilasciata alla Società Udine Rugby F.C. Junior);
- conseguentemente sanziona la medesima società reclamante Rugby Udine Union F.V.G. Srl SSD (già ASD Rugby Udine 1928) con 4 (quattro) punti di penalizzazione da scontare nel prossimo Campionato di Serie C1 – Pool 1.
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 29 settembre 2016

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali
